

INGEGNERIA FORENSE

# L'insostenibile leggerezza dell'essere CTU

Quando l'ausiliario del giudice necessita, a sua volta, di un ausiliario

DI MASSIMO MONTRUCCHIO\*  
E PAOLO TABACCO\*

Com'è noto il CTU è un ausiliario del giudice: egli è infatti da quest'ultimo nominato per risolvere quegli aspetti tecnici della vertenza che il magistrato non è in grado di districare autonomamente. Diciamo la verità: detto così sembra che, nel giudizio pendente, la figura del CTU sia quella di un personaggio di secondo piano, quasi marginale, mentre invece egli (o il perito, nel caso di vertenza penale) è l'ago tecnico della bilancia del giudizio, e spesso la sua presenza e/o la sua preparazione ne può condizionare gli esiti (vedi ad esempio l'eco mediatica che ha avuto il recente scontro tra tecnici altamente qualificati nel dibattito sul sinistro stradale che ha visto coinvolto il coraggiosissimo e amatissimo campione Alex Zanardi).

È anche noto che il CTU, nel corso

so delle operazioni peritali, può essere assistito da un "ausiliario". Ma chi è questa importante figura a volte necessaria, a volte abusata, ma spesso importante, determinante e risolutiva per l'espletamento del mandato peritale? Se volessimo paragonare la figura del CTU a Don Chisciotte "cavaliere errante senza macchia e senza paura", non sarebbe corretto, in astratto, accostare la figura dell'ausiliario a Sancho Panza (invero bonaccione e non particolarmente brillante, ma fedele e a suo modo pratico e ingegnoso), perché questi è, in fondo, la controparte razionale del nobile cavaliere. Dopo tale digressione letterario/giocosa, per tornare al punto, come si giustifica l'introduzione nel giudizio di un ausiliario dell'ausiliario? E chi è (o meglio, chi può essere) l'ausiliario del CTU? Ricordiamo che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova nel processo, ma un mezzo "ausiliario"

di integrazione delle conoscenze del giudice ("La CTU non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano specifiche competenze" - Cass. civ. Sez. III 6.6.2003 n. 9060) e da ciò ne scende, ovviamente, la necessità della introduzione nella vertenza di un tecnico qualificato che possa chiarire al magistrato quei punti della stessa, diciamo così, a lui oscuri. Quindi il giudice ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 62, 63, 64, 68 e 191 co. 1 del Libro I, Titolo I, Capo III del Codice di procedura civile nomina il consulente tecnico.

## QUANDO ALLORA EMERGE LA FIGURA DELL'AUSILIARIO DEL CTU?

In tempi relativamente recenti dal GdL Giurisdizionale del CNI, è stato introdotto un articolo sugli eventuali ausiliari del CTU, che prevede anche alcuni suggerimenti pratici:

- Il CTU/Perito sceglie gli ausiliari senza scopo di lucro e/o speculazione;
- Il CTU/Perito informa preliminarmente l'ausiliario dell'attività che dovrà svolgere e dell'obbligo di tutela della privacy delle parti;
- Il CTU/Perito presenterà istanza al magistrato di autorizzazione alle spese per gli ausiliari e nell'incaricare questi ultimi di compiere l'attività prevista li renderà edotti, salvo diversi accordi, che le loro competenze saranno subordinate alla liquidazione del magistrato ed al saldo da parte dei soggetti obbligati;
- Il CTU/Perito verifica preliminarmente l'insussistenza di conflitti d'interesse dell'ausiliario e lo informa che valgono le norme sull'astensione di cui agli artt. 51 c.p.c. e 222 c.p.p.

Inoltre numerose sono le sentenze della Cassazione aventi in oggetto la "nomina dell'ausiliario del CTU" (*ex multis*: n. 16471 del 15.7.2009 - Sez. II Ord. n. 5204 del 28.2.2017 - Sez. III n. 15768 del 15.6.2018 - Sez.

Il Ord. n. 21963 del 21.9.2017) e vale la pena riportare la parte motiva della prima di queste, che chiarisce ogni dubbio: "Il CTU può avvalersi dell'opera di esperti specialisti al fine di acquisire mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici tutti gli elementi di giudizio senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto 'esterno' svolta successivamente dal giudice".

Insomma, in conclusione, il giudice (com'è ovvio) ha l'ultima parola, ma il CTU deve stare in campana e assumersi le responsabilità! "Pedro, adelante con juicio, si puedes!", (A. Manzoni "I promessi sposi", Cap. XIII).

\*COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI

